

(N. 2085)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego di lavoratori agricoli.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme sul massimo impiego di lavoratori agricoli stabilisce:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, composta dal Ministro, presidente; dal Direttore generale del lavoro presso il Ministero suddetto; da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; da un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro; da un rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra; da un rappresentante della Confederazione agricoltori e da un

rappresentante della Confederazione coltivatori diretti.

Detta Commissione, su richiesta, autorizza i Prefetti ad emettere i decreti di cui all'articolo 1 ove la situazione della disoccupazione agricola nelle singole Province lo esiga e decide sui ricorsi avverso i suddetti decreti.

La Commissione stessa è consultata dal Ministro del lavoro prima di impartire ai Prefetti o alle Commissioni provinciali e comunali le opportune direttive per l'applicazione del presente decreto ».

Il predetto organo collegiale si trova frequentemente nella pratica impossibilità di svolgere i suoi compiti per il mancato intervento ai lavori di alcuni dei suoi membri. La citata disposizione non prevede infatti i membri supplenti.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da considerare inoltre che la composizione della Commissione, stabilita nel 1947, allorchè esisteva una sola organizzazione sindacale dei lavoratori (C.G.I.L.) non è più rispondente alla nuova situazione creata dalla pluralità delle organizzazioni sindacali.

Pertanto, in attesa di un compiuto riordinamento legislativo della materia, si rende necessario addivenire ad un'immediata modificazione del citato articolo 6.

Il disegno di legge all'uopo predisposto si informa ai seguenti criteri:

1) consentire la rappresentanza effettiva delle attuali organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

2) includere nella Commissione un rappresentante del Servizio contributi unificati in agricoltura il quale, finora, ha partecipato ai lavori della Commissione in qualità di esperto;

3) stabilire, per il migliore funzionamento della Commissione, la nomina di membri supplenti, in corrispondenza dei membri effettivi.

Inoltre allo scopo di rendere più sollecita la decisione dei numerosi ricorsi inoltrati alla Commissione avverso i decreti prefettizi viene stabilito, per la decisione dei ricorsi stessi, un termine di 60 giorni decorrente dalla loro ricezione.

Si prevede, infine, la costituzione di una Segreteria per gli adempimenti occorrenti al funzionamento della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, è così modificato:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura composta come segue:

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede, salvo delega al Sottosegretario o al Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

il Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un magistrato di Cassazione designato dal Ministero di grazia e giustizia;

il Direttore del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

cinque membri scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra le persone designate dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli;

tre membri per i datori di lavoro dell'agricoltura, uno per i coltivatori diretti ed uno per i dirigenti di aziende agricole, da scegliersi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra le persone designate dalle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali.

In corrispondenza di ogni membro effettivo sarà designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di Segretario e di Vice Segretario della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Segretario deve rivestire una qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione.

I membri della Commissione e i componenti della Segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione, su richiesta, autorizza i Prefetti ad emanare i decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto, dove la situazione della disoccupazione agricola nelle rispettive Province lo esiga, e decide sui ricorsi presentati avverso i decreti prefettizi entro il termine di giorni 60 dalla ricezione di essi.

La Commissione dà pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle direttive da impartire ai Prefetti o alle Commissioni provinciali e comunali sull'applicazione delle disposizioni per la massima occupazione in agricoltura.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno otto membri ».